



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2010, n. 56/E

Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille.

Art.1 PREMESSA

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

In particolare, vengono affrontate le problematiche, evidenziate in fase di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo, riguardanti:

- l'individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- la cessazione dell'attività da parte degli enti destinatari della quota del cinque per mille ovvero dell'attività che dà diritto al beneficio.

1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

Si osserva in premessa che i beneficiari del contributo del cinque per mille, sia nella previsione che lo ha introdotto in via sperimentale per l'esercizio 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266- legge finanziaria 2006) sia nelle successive disposizioni che lo hanno confermato per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, sono stati individuati per categorie soggettive in funzione della finalità di utilità sociale perseguita.

Le associazioni e le fondazioni sono state costantemente ricondotte nella tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a), che comprende le organizzazioni private senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale, sinteticamente individuata come sostegno al "volontariato".

Possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le associazioni e le fondazioni che presentino i seguenti requisiti:

- abbiano ottenuto il riconoscimento;
- operino senza scopo di lucro nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

1.1 *Riconoscimento*

In merito al requisito del riconoscimento si richiamano preliminarmente i chiarimenti forniti con le circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre 2007.

In particolare, con la circolare n. 30, al punto 4, è stato precisato che "la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)".

Con la successiva circolare n. 57 del 2007 è stato chiarito che “I riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni. Analoga indagine va effettuata presso le Regioni e le Province autonome che - in base all'art. 7 del citato DPR 361 - sono tenutarie del registro delle persone giuridiche ... L'eventuale individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l'esclusione degli stessi dall'elenco curato da questa Agenzia. ”

Al punto 3.3.1 della medesima circolare, viene confermato che “nella considerazione che l'art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l'unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)”.

In sostanza, in base ai richiamati documenti di prassi, per “associazioni e fondazioni riconosciute”, ai fini del riparto della quota del cinque per mille, devono intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico.

Nel ribadire l'orientamento espresso dalle citate circolari n. 30 e n. 57 del 2007, si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'interpretazione fornita si fonda in primo luogo sulla formulazione letterale della norma che, riferendosi in modo specifico alle “associazioni e fondazioni riconosciute”, richiama l'espressione utilizzata nel libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice civile, rubricato “Delle associazioni e fondazioni”.

La definizione di associazioni riconosciute assume, inoltre, rilievo nell'ambito privatistico in contrapposizione alle associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del codice civile.

Sotto il profilo logico-sistematico l'orientamento espresso trova conferma nella collocazione delle associazioni e fondazioni riconosciute nella categoria di soggetti destinatari del cinque per mille che comprende le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè le organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di attività di rilevanza sociale.

Al riguardo si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1730/2010, secondo la quale “deve escludersi ... che possa essere ricompresa nelle organizzazioni di volontariato” un'associazione che è dotata “di personalità giuridica pubblica e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina degli enti pubblici”.

Da quanto sopra consegue che non possono annoverarsi tra le associazioni riconosciute, operanti nei settori individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e beneficiarie del cinque per mille, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché operanti nei medesimi settori.

Gli enti associativi di diritto pubblico non possono, pertanto, essere iscritti nell'elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille e non possono accedere alla ripartizione delle relative quote. Ove il contributo sia stato già corrisposto lo stes-

so, in mancanza dei requisiti prescritti da parte dell'ente beneficiario, deve essere recuperato.

1.2 Operatività nei settori dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997

I settori di attività che, ricorrendo il presupposto del riconoscimento della personalità giuridica, danno titolo alle associazioni e fondazioni riconosciute a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono i seguenti:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio");

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

L'esclusività o la prevalenza dell'operatività negli anzidetti settori è stata prevista dalle disposizioni in materia di cinque per mille per l'esercizio finanziario 2008, dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Relativamente agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 le associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se svolgono attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n. 460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente.

Al riguardo si richiamano le circolari n. 30 e n. 57 del 2007 con le quali sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività nell'ambito dei settori indicati nonché la rilevanza della stessa attività anche se non esercitata in maniera esclusiva o prevalente.

In particolare la circolare n. 30, paragrafo 7, riferendosi alle fondazioni operanti in maniera non esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ha chiarito che i controlli delle dichiarazioni sostitutive devono accertare tra l'altro "che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997" e "che le fondazioni oggetto d'esame operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10."

La circolare n. 57, in relazione alle associazioni riconosciute, ha evidenziato l'esigenza di "approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell'attività, l'effettivo svolgimento della stessa" anche attraverso la consultazione di atti o documenti quali l'atto costitutivo, lo statuto e l'ultimo rendiconto annuale.

Ribadendo gli indirizzi forniti con i richiamati documenti di prassi, si precisa che ai fini dell'accesso al beneficio del cinque per mille:

- a) nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l'ente svolge nei settori stabiliti dalla norma;
- b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente;
- c) l'esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell'attività effettivamente svolta.

1.3 Non lucratività

Le associazioni e fondazioni riconosciute, al pari degli altri soggetti ricondotti dalle disposizioni in materia del cinque per mille alla lettera a) nella categoria individuata come sostegno al "volontariato", sono, come accennato nei precedenti paragrafi, organizzazioni di natura privatistica senza fine di lucro.

In merito alla non lucratività, si precisa che detto requisito, ancorché non espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni e fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille.

Ciò comporta in concreto per tali enti, come per tutti gli altri soggetti connotati dalla assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

2. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE O DELL'ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, concernente "finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010", disciplina, tra l'altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille all'atto dell'erogazione delle somme risultino aver cessato l'attività o aver cessato l'attività che dà diritto al beneficio.

In particolare, l'articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che "L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio".

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 11 prevede che "la disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009".

L'articolo 13, comma 1, lettera e), individua tra le circostanze per le quali è possibile procedere al recupero delle somme erogate l'ipotesi in cui l'ente "dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime".

Le disposizioni esaminate stabiliscono, in sostanza, che, nel caso in cui prima dell'erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l'accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate.

Laddove, invece, le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima dell'erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, l'amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati.

Si evidenzia al riguardo che la fase dell'erogazione delle somme e quella del recu-

pero delle stesse rientrano, nel caso degli enti appartenenti alla categoria individuata come sostegno al volontariato, nelle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale competono, altresì, le necessarie e definitive determinazioni in merito all'esclusione dall'erogazione delle somme attribuite.

Le presenti istruzioni sono quindi dirette a fornire un indirizzo interpretativo unitario in considerazione delle funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate per la predisposizione dell'elenco dei soggetti beneficiari e del rapporto di collaborazione della stessa Agenzia con il competente Ministero ai fini delle attività necessarie all'erogazione degli importi agli aventi diritto.

2.1 Cessazione dell'attività da parte dell'ente beneficiario.

La prima ipotesi, che comporta la perdita del diritto all'erogazione delle somme attribuite o il recupero delle somme già percepite, è data dalla cessazione dell'attività da parte dell'ente beneficiario prima dell'erogazione delle somme.

La fattispecie comprende tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del soggetto beneficiario.

L'espressione cessazione dell'attività consente di ricondurre, peraltro, nella fattispecie in esame anche enti che, all'atto dell'erogazione delle somme, sono in fase di liquidazione e, pertanto, hanno di fatto cessato l'attività.

Per quanto riguarda l'ipotesi di fusione per incorporazione, segnalata in riferimento ad alcune cooperative sociali, si ritiene che, permanendo l'attività esercitata, le somme possano essere attribuite all'incorporante, sempre che quest'ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per mille.

2.1.1 Cessazione dell'attività che dà diritto al beneficio.

La seconda fattispecie considerata dalle norme in commento riguarda le ipotesi in cui ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille è necessario accertare la presenza congiunta del requisito soggettivo ed oggettivo.

L'ente destinatario, pur continuando a esistere e a operare, perde uno dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al beneficio.

È il caso delle associazioni e fondazioni riconosciute, per le quali, come precisato nel paragrafo 1.2, l'operatività negli specifici settori individuati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 costituisce un'ulteriore condizione, oltre a quella del riconoscimento della personalità giuridica, per fruire del beneficio del cinque per mille.

Pertanto, qualora risulti che gli anzidetti enti per modifica statutaria o di fatto non operano più nei settori di attività che hanno consentito l'ammissione al contributo del cinque per mille, le somme loro destinate non devono essere corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate.

2.1.2 Decorrenza.

La perdita del beneficio per cessazione dell'attività o per il venir meno dell'attività che dà diritto al beneficio si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 e, pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell'ente beneficiario le condizioni sopra descritte.

Corte di Cassazione, Sez. trib., 6 ottobre 2010, n. 20727

Esenzione Ici – Immobile di ente ecclesiastico adibito a casa per ferie – Non spetta.

La norma in materia di esenzione dall'Ici di cui all'art. 7, comma 2 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 248 del 2005, modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 266 del 2005, infine sostituito dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, ha carattere innovativo, e non interpretativo, cosicché non dispiega efficacia retroattiva. Non gode, pertanto, dell'esenzione dall'Ici un immobile di ente ecclesiastico adibito a casa per ferie.

Corte di Cassazione, Sez. trib., 21 dicembre 2010, n. 25935

Esenzione Ici – Immobile di ente ecclesiastico adibito a scuola privata a pagamento – Non spetta.

La norma in materia di esenzione dall'Ici di cui all'art. 7, comma 2 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 248 del 2005, modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 266 del 2005, infine sostituito dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, ha carattere innovativo, e non interpretativo, cosicché non dispiega efficacia retroattiva. Non gode, pertanto, dell'esenzione dall'Ici un immobile di ente ecclesiastico adibito a scuola privata a pagamento.

**Commissione Tributaria Regionale Toscana,
11 marzo 2010, n. 18**

Esenzione Ici – Terreno edificabile di proprietà parrocchiale – Non spetta.

Come disposto dall'art. 7, lett. d), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'Ici i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze; ma, un terreno, edificabile ai sensi dell'art. 2, lett. b), dello stesso decreto, seppure di proprietà parrocchiale, non può essere ritenuto un immobile destinato all'esercizio del culto e, pertanto, va assoggettato all'Ici.

**Commissione Tributaria Provinciale Roma,
14 aprile 2010, n. 139**

Esenzione Ici – Convento destinato al culto e ad altre attività – Compete.

La normativa sull'esenzione dall'ICI non esclude quell'immobile che, oltre all'attività di culto, sia destinato anche ad altre attività. Infatti, la legge non parla di attività preminente, ma solo di attività di culto, per cui è sufficiente che nell'immobile venga svolta tale attività.

Commissione Tributaria Regionale Toscana, 6 maggio 2010, n. 50

Esenzione Ici – Immobile di proprietà di ente religioso utilizzato per perseguire i propri fini sociali con l'ausilio di altri enti – Compete.

Quando il Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'Ici recepisce quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, in tema di esenzione di immobili posseduti da enti non commerciali, è esente dall'Ici l'immobile di proprietà di un ente religioso che lo utilizza, senza scopo di lucro, per raggiungere i propri fini istituzionali di assistenza ed istruzione, con l'ausilio di altri Enti religiosi ai quali ha concesso in comodato l'immobile.

Omissis

Si appella il comune di Arezzo contro la sentenza del 6/5/2008 della commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva accolto il ricorso dell'...*omissis* presentato contro l'avviso di accertamento ICI nel quale il Comune di Arezzo aveva contestato l'omessa denuncia e rilevato il mancato pagamento dell'imposta per l'anno 1999 per due immobili di proprietà dell'Istituto siti in Arezzo... *omissis* e Via... *omissis* catastalmente indicati in Cat. B/5 Sez. A ... *omissis* aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 30.646,65 per ICI, interessi e sanzioni.

Nell'appello odierno il Comune mentre non dubita del possesso degli immobili da parte dell'... *omissis* sostiene che l'Ente Ecclesiastico, non aveva diritto all'invocata esenzione dall'imposta in quanto, detta esenzione, in base al Regolamento Comunale, veniva applicata soltanto nei confronti dei soggetti che possedevano ed utilizzavano direttamente gli immobili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Sostiene l'appellante che l'Istituto, avendo concesso gli immobili di cui trattasi, in comodato gratuito, rispettivamente alla Diocesi di Arezzo, Cortona, e Sansepolcro e alla Scuola di... Società Cooperativa Sociale, non utilizzasse in proprio gli immobili, a norma del regolamento comunale, non avendo quindi il diritto all'esenzione.

L'assunto dell'Ente impositore, veniva contestato dai difensori dell'appellato che eccepivano l'infondatezza e l'illegittimità della tesi del Comune oltre al difetto di motivazione dell'atto nonché la errata applicazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale in relazione all'art. 7 lett. i) del D. Lvo 504/92 e all'art. 59 lett c) del D. Lvo 446/97.

In particolare, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'esenzione trovano conferma nel possesso dei requisiti soggettivi dell'Istituto ed oggettivi della destinazione a finalità istituzionali dell'Ente ecclesiastico ed infine per l'effettivo utilizzo degli stessi immobili.

Ciò premesso questa Commissione osserva che: L'Istituto delle... *omissis* persegue fini sociali senza scopo di lucro verso i quali è istituzionalmente rivolto, perseguendoli in forma diretta ed immediata anche attraverso l'ausilio di altri soggetti che svolgendo le funzioni di assistenza ed di istruzione utilizzano gli immobili di proprietà dell'Istituto delle Suore che li concede loro in comodato gratuito. Tale situazione, secondo quanto ritenuto dal Comune di Arezzo, si pone in contrasto con l'art. 7

del proprio Regolamento in vigore dal 01.01.99, secondo il quale “l’esenzione della propria imposta si applica ai fabbricati direttamente posseduti dagli Enti purché destinati esclusivamente all’attività istituzionale; ricompresa tra quelle di cui all’art.7 lett. i) del D. Lvo 504/1992 ed effettivamente utilizzati”. Secondo l’Ente impositore il ricorrente non possedeva né utilizzava direttamente gli immobili in questione e, conseguentemente, non aveva diritto all’esenzione.

Si tratta ora di esaminare se il Comune di Arezzo, nell’esercizio della potestà regolamentare, abbia rispettato i limiti imposti dal legislatore.

Il ricordato art. 59 del D. Lgs. 446/97 dispone che “l’esenzione si applica ai fabbricati a condizione che gli stessi siano direttamente posseduti dall’Ente” ed il fatto di avere concesso gli immobili in comodato gratuito non espropria l’Istituto delle ... che, mantenendone la proprietà li utilizza al fine di perseguire i propri fini sociali ed istituzionali proprio attraverso l’ausilio di altri soggetti che a loro volta svolgono quelle funzioni di assistenza ed istruzione rientranti tra i beneficiari dell’esenzione dall’imposta.

Nulla per le spese in questo grado di giudizio.

PQM

Conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese.

Commissione Tributaria Regionale Lazio, 15 giugno 2010, n. 326

Esenzione Ici – Immobile di ente religioso gestito in comodato gratuito da associazione – Non spetta.

L'immobile di un ente religioso non utilizzato direttamente, ma dato in comodato gratuito ad una associazione di diretta emanazione dell'ente non ha diritto all'esenzione dell'ICI. Nella specie, il gestore, tra l'altro, gestiva un'attività alberghiera, peraltro di livello medio-alto, senza alcun vincolo di ospitalità di carattere benefico, altamente remunerativa a giudicare dai fatturati dichiarati e pubblicizzata come una qualsiasi attività del ramo.

Commissione Tributaria Regionale Lazio, 7 dicembre 2010, n. 289

Esenzione Ici – Immobile congregazione religiosa utilizzato anche per attività commerciale – Spetta.

L'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 203 del 2005, convertito in l. n. 248 del 2005, ha precisato che l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati ad attività assistenziali, culturali, ricreative ecc., è applicabile anche a tali attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Tale norma è di natura interpretativa ed è quindi applicabile. Per avere l'esenzione, è sufficiente che l'immobile sia adibito a convento delle religiose, anche se per l'attività ricettiva abbia registrato nell'anno un cospicuo volume di affari.

**Commissione Tributaria Regionale Lazio,
28 settembre 2010, n. 268**

IRPEF – Trattamento di fine rapporto - Attività lavorativa presso ente gestito dalla Santa Sede – Esenzione – Spetta.

Il fondamento dell'esenzione fiscale sull'indennità di fine rapporto non risiede nella qualificazione delle somme sulle quali è stata applicata la ritenuta, ma nella natura giuridica dell'ente che le ha corrisposte. Nella specie, la dipendente ha diritto al rimborso dell'IRPEF, poiché aveva prestato in via esclusiva e continuativa la sua attività presso un ente gestito dalla Santa Sede.

**Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia,
13 ottobre 2010, n. 111**

Enti non commerciali – Previsione statutaria della possibilità di svolgere “ogni altra attività consentita dalla legge utile al raggiungimento degli scopi sociali” – Legittima cancellazione anagrafe ONLUS.

In materia di Onlus, l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 dispone, quale presupposto necessario per l'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, che lo statuto o l'atto costitutivo preveda espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Ne deriva che è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus nel caso in cui lo statuto dell'associazione preveda la possibilità di svolgere “ogni altra attività consentita dalla legge utile al raggiungimento degli scopi sociali”.